

Porto, troppe aree incontrollate

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_9](#)

Via al Metrò del mare, non ci sarà Capri

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_11](#)

Svimez: “Con la ripresa Sud e Nord più lontani. E non basta il Recovery

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_16](#)

Sul pacchetto clima difenderemo l'industria. Crisi? Modello da rifare

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_20](#)

Tutte le incognite delle energie rinnovabili. Otto domande per il ministro Cingolani

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_24](#)

Dagli spettacoli ai ristoranti, le nuove regole dal 6 agosto

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_25](#)

Sul green pass in azienda la decisione tocca al Governo

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_27](#)

AGEVOLAZIONI – credito d'imposta rimanenze magazzino

scritto da Marcella Villano | Luglio 30, 2021

L'articolo 8 del DL 73/2021 c.d. Sostegni -bis (convertito con modifiche dalla L. 106/2021) interviene sulla normativa del **credito d'imposta** introdotto dall'articolo 48-bis del DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, convertito con modifiche dalla L. 77/2020, **per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori**. Il bonus è concesso nel rispetto delle disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (c.d. *Temporary Framework*).

L'intervento normativo del DL Sostegni-bis modifica l'originaria disciplina del credito d'imposta e prevede:

- **la proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;**
- **il potenziamento delle risorse finanziarie, per il periodo d'imposta 2020 dagli originari 45 milioni di**

- euro a 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021;
- **lo stanziamento di 150 milioni di euro**, per l'applicazione della misura al periodo d'imposta 2021, a valere sull'annualità 2022;
 - **introduzione di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;**
 - **calendarizzazione dei termini di pubblicazione** rispettivamente **del decreto Mise**, destinato a definire in dettaglio i settori economici dei beneficiari e **del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione.

Ambito applicativo soggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa e operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.**

I criteri per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti, come sopra accennato, con **decreto del Mise.**

Ambito applicativo temporale

Il credito d'imposta si applica ai seguenti periodi:

- **periodo d'imposta in corso al 10.03.2020;**
- **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.**

Ambito applicativo oggettivo

Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'art. 92, comma 1, TUIR, **rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a "quello di spettanza del beneficio".**

Intensità della misura

Il credito d'imposta è pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.

Modalità di fruizione

La fruizione del credito d'imposta è subordinata all'**invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate**.

Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura verranno definite in un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nel periodo d'imposta successivo a quello *"di maturazione"*.

Certificazione delle rimanenze

È previsto l'**obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino** da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 39/2010, **per le sole "imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale"**.

Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Provvederemo a comunicare la pubblicazione dei provvedimenti attuativi.

DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE (USA – India)

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell'UE o di singoli Stati membri:

USA – il Dipartimento del Commercio USA ha reso noti gli esiti preliminari della revisione amministrativa, iniziata il 6 agosto 2020, per quanto concerne i dazi antidumping sull'import di tubi meccanici trafilati a freddo in acciaio legato e al carbonio provenienti dall'Italia (periodo di riferimento 1/06/2019 – 31/05/2020). Il DoC ha preliminarmente accertato che le vendite dei prodotti in questione – provenienti dall'unica impresa direttamente coinvolta nella procedura – sul mercato statunitense durante il periodo di riferimento sono state effettuate ad un prezzo non inferiore a quello normale. Il dazio attribuito corrisponde pertanto allo 0% (v. Federal Register <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-08/pdf/2021-14560.pdf>). Per quanto riguarda le aziende che *non* sono state interessate dal presente segmento di indagine *ma* comunque implicate in segmenti precedenti, si applicherà il

dazio attribuito all'azienda nel corso del segmento di indagine più recente che l'ha coinvolta. Per tutte le altre aziende italiane produttrici ed esportatrici è stato confermato il dazio AD del 47,87% (*all-others rate*) stabilito al termine dell'indagine originaria, conclusasi nel giugno 2018 (v. Federal Register <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-06-11/pdf/2018-12593.pdf>). La decisione finale è attesa nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione degli esiti preliminari sul Federal Register. Le parti interessate potranno presentare eventuali commenti/osservazioni entro il 9 agosto 2021.

INDIA – avvio indagine di riesame delle misure antidumping (in vigore dal 2017) sull'import di prodotti piani preverniciati in acciaio legato o non legato provenienti da UE e Cina. Le parti interessate potranno far pervenire eventuali commenti/osservazioni alle competenti Autorità indiane entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento (maggiori dettagli in tabella).

1	Product:	Colour coated pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel
2	Country taking action:	India
3	EU Countries concerned:	All
4	Other countries concerned:	China
5	Type of case:	Anti-dumping (review)
6	Status + date:	Initiation: 26 July 2021
7	Tariff codes:	721070; 721240; 722599; 722699
8	Comments:	The NoI is published on: https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/colour-coated-pre-painted-flat-products-alloy-non-alloy-steel-chinapr-eu and attached for your reference Deadline for submissions: 30 days from the notification date

[INDIA_prepainted_flat_products_Initiation_Notification_26.7.2021.pdf](#) |

[INDIA_prepainted_flat_products_Initiation_Notification_26.7.2021](#)

EMERGENZA COVID-19/AUTOTRASPORTO: CIRCOLARE MINISTERO INTERNO – PROROGHE CERTIFICATI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI, REVISIONI E RINVIO ATTIVITA’ FORMATIVE

scritto da Marcella Villano | Luglio 30, 2021

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 9 marzo scorso, ha evidenziato che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sono previste una **proroga di validità dei certificati, licenze e autorizzazioni**, e il **rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche** in taluni settori dei trasporti.

In particolare, negli allegati 3 e 4 della circolare vengono esplicitate **le proroghe di validità per le revisioni, le ispezioni periodiche dei tachigrafi, la validità della carta del conducente e la validità delle licenze comunitarie per il trasporto di merci e passeggeri e per la CQC e altri documenti** (si rimanda anche alla circolare del MIT del 10.03.2021).

[CIRCOLARE MIMS 27.07.2021-PROROGHE](#)